

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ERINNA APS"



L'anno 2025, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 19.30, in Viterbo via del Bottalone, 9, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 15 associate.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la signora Valentina Bruno, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n.12 (più n. 2 deleghe) associate su n.16 associate iscritte, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

La Presidente chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Anna Maghi.

La Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Si conferma la denominazione dell'Associazione "ERINNA - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 19.55, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Viterbo, 24/03/2025

La Presidente
Valentina Bruno

La Segretaria
Anna Maghi

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il 12/5/25 al n. 744 Serie 3
pagato, con Mod. F 23, Euro Esente



Il Funzionario (*)

Antonio VECE

(2) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco MORI



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Erinna - APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Viterbo in via del Bottalone, 9.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.
4. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di persone associate, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni delle persone volontariamente associate¹:
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

A - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

C - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

- I - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- P - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Q - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- R - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti;
- U - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- V - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- W - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti di chi consuma e delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Z - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) Azioni di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di ricerca etica e di iniziativa tra donne per emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza fisica, psichica, economica, sessuale, la persecuzione, lo stupro (individuale, di gruppo, etnico agito nei conflitti armati), il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto e la sterilizzazione forzata, le molestie sessuali, il traffico di esseri umani a scopo sessuale e lavorativo, la violenza digitale o cyberviolenza (Revenge porn, Upskirting, Deepfakes, Fapping, Sextortion, Cyberstupro, Grooming online, Cyberstalking, Doxing) tutti reati specifici contro la persona che ledono l'inviolabilità del corpo/mente.
- b) Promozione di opportune iniziative ed azioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti, le strutture che l'associazione ritiene di istituire e gestire a favore delle donne vittime di violenza. La violenza maschile contro le donne è una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi. La violenza alle donne è una violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995 e seguenti) è un impedimento alla piena cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità). L'associazione riconosce nella Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia il 23/05/2013) un significativo strumento per prevenire e combattere la violenza alle donne.
- c) Costruzione di rapporti personali capaci di stabilire relazioni con le donne e con le persone che si rapportano con l'Associazione per far crescere l'autostima, l'autodeterminazione e la dignità personale di persone in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.
- d) Realizzazione di luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore delle donne vittime di violenza agita dagli uomini, in ogni sua forma come descritto nella lettera a).
- e) Atti e iniziative di promozione per la pace, la cultura multietnica, il rispetto delle diverse identità e delle appartenenze religiose, la solidarietà fra i popoli.
- f) Impegno per la attuazione dei diritti di piena cittadinanza di ogni persona.

- g) Promozione di ricerche conoscitive, raccolte di dati, anche statistici, al fine di divulgarli per rendere possibile alle singole persone e all'opinione pubblica tutta la piena conoscenza del fenomeno della violenza alle donne.
- h) Organizzazione e avvio di corsi di preparazione e formazione per volontarie/operatrici di Centri antiviolenza e per il personale che nei luoghi di lavoro, per attività istituzionale, viene a contatto con le vittime di violenza fisica, psicologica, stupro, stalking, come da lettera a).
- i) Promozione di incontri e seminari nelle scuole e di corsi per personale docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado per avviare un processo di prevenzione e costruire una cultura della non violenza dell'accettazione del differente da sé fra le generazioni più giovani, alla luce anche della legislazione vigente sugli abusi all'infanzia. Promozione e organizzazione di corsi di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana per donne migranti – spesso in difficoltà rispetto alla frequenza in scuole pubbliche.
- j) Sostegno nei processi a donne che subiscono violenza compresa la richiesta di costituzione di parte civile o l'intervento processuale in ogni forma ammessa.

L'associazione si darà di volta in volta, in relazione all'esperienza che essa sviluppa, gli strumenti necessari alla realizzazione delle finalità statutarie.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e di protocolli, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Aderenti

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero delle adesioni non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che, su domanda scritta, verranno ammesse/i dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, si richiede di dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata a chi ne ha fatto richiesta e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone associate.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla a chi ne ha fatto richiesta che ha l'opportunità, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico delle persone associate non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di persona associata.

Art. 6 Diritti e doveri delle persone associate

1. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascuna persona associata di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Le persone associate hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta alla persona che ricopre il ruolo di Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Le persone associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Le persone che svolgono attività di volontariato lo fanno in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per le persone associate a titolo volontario stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Alle persone che prestano volontariamente la propria opera possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente a Erinna si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni persona associata può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di persona associata si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito la persona associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata alla persona interessata, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso la persona che ricopre il ruolo di Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea delle persone associate
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la persona che ricopre il ruolo di Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea delle persone associate

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutte le persone associate, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni persona associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altre persone associate. Ogni persona associata può ricevere al massimo due deleghe da per rappresentare altre persone associate.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere le persone componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità di chi ricopre una carica sociale e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante aderente in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione della persona richiedente interessata a far parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutte le persone associate ad attenervisi.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea delle persone Associate

1. L'Assemblea è composta da tutte le persone associate e deve essere convocata dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente, almeno una volta l'anno, entro i termini di legge (30 aprile), per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo delle persone associate; in tal caso la persona che ricopre il ruolo di Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. In via eccezionale per casi di urgenza, per decisioni di rilevante importanza, l'Assemblea può essere convocata tramite telefonata, e mail o whatsapp con un anticipo massimo di 24/48 ore.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La riunione può essere tenuta in presenza, on line o in modalità mista.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona che ricopre il ruolo di Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina la persona che ricopra il ruolo di Presidente dell'Assemblea.

2. Spetta alla persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle persone associate. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute o rappresentate.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle persone astenute. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza delle persone associate ed il voto favorevole di almeno due terzi delle persone associate intervenute in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea e dalla persona che ricopre il ruolo di Segreteria. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti fra le persone associate.

3. Le persone componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare una o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando al loro posto la persona o le persone associate che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso le nuove nomine scadono insieme a quelle che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare le persone componenti in numero superiore alla metà, la persona che ricopre il ruolo di Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno le persone che ricoprono il ruolo di Presidente e Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segreteria e Tesoreria scegliendo tra le persone componenti. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno due delle persone componenti il Consiglio Direttivo .

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente, oppure, in sua mancanza, dalla persona che ricopre il ruolo di Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambe, dalla persona componente il Consiglio più anziana di età. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla persona dell'Associazione eletta a tale ruolo o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza delle persone componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente e dalla persona Segretaria. Ogni persona associata ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere le persone che ricoprono il ruolo di Presidente e Vice Presidente;
- b) assegnare tra le persone componenti il Consiglio Direttivo gli incarichi di Segreteria e Tesoreria;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione delle persone associate;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere personale dipendente o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie persone associate secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a persone associate o a persone terze che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- l) persone terze a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- m) istituire sedi operative, nominando relativo personale responsabile, con potere di revoca.

Art. 15 Il ruolo di Presidente

1. Presidente è la persona rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. È anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. La persona che ricopre il ruolo di Presidente viene eletta dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. La persona che ricopre il ruolo di Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. La persona che ricopre il ruolo di Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) ha delega per compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altra persona componente il Consiglio.
5. Alla persona che ricopre il ruolo di Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. La persona che ricopre il ruolo di Vice Presidente sostituisce la persona che ricopre il ruolo di Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Segreteria e Tesoreria

1. La persona che ricopre il ruolo di Segreteria e la persona che ricopre il ruolo di Tesoreria affiancano la persona che ricopre il ruolo di Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Alla persona che ricopre il ruolo di Segreteria compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro delle persone associate e del registro delle persone associate che prestano attività di volontariato.
3. Alla persona che ricopre il ruolo di Tesoreria spetta il compito di:
tenere ed aggiornare i libri contabili;
predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
Se l'Organo è collegiale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Le persone che compongono l'Organo di Controllo sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno una persona componente effettiva ed una supplente devono essere scelte tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo elegge al proprio interno una persona che ricopre il ruolo di Presidente.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La persona componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori/e legali iscritti/e nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro delle persone associate;
- registro delle persone volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi delle persone associate;
- erogazioni liberali di persone associate e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a persone fondatrici, persone associate, personale dipendente e collaboratrici/ori, amministratrici/ori ed altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione delle associate, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendole preferibilmente tra le persone associate.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra le persone associate, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

